

Parti

Ricorrente in appello: ER

Appellata: Agencia Estatal de la Administración Tributaria

Questione pregiudiziale

Se quanto disposto alla clausola 4, paragrafi 1 e 2, dell'accordo quadro europeo sul lavoro a tempo parziale — direttiva 97/81/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997 ⁽¹⁾ — nonché agli articoli 2, paragrafo 1, lettera b), e 14, paragrafo 1, della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione) ⁽²⁾, osti a una disposizione contenuta in un contratto collettivo e a una prassi del datore di lavoro in base alle quali l'anzianità di una lavoratrice a tempo parziale con distribuzione verticale dell'orario su base annua debba essere calcolata, ai fini della retribuzione e dell'avanzamento professionale, prendendo in considerazione unicamente il tempo di prestazione di servizi.

⁽¹⁾ Direttiva 97/81/CE del Consiglio del 15 dicembre 1997 relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES (GU 1998, L 14, pag. 9).

⁽²⁾ Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (GU 2006, L 204, pag. 23).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Paesi Bassi) il 23 luglio 2018 — Exportslachterij J. Gosschalk en Zn. BV / Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

(Causa C-477/18)

(2018/C 373/09)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

College van Beroep voor het Bedrijfsleven

Parti

Ricorrente: Exportslachterij J. Gosschalk en Zn. BV

Resistente: Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Questioni pregiudiziali

- 1) Se le espressioni «personale partecipante ai controlli ufficiali», di cui al punto 1 dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 882/2004 ⁽¹⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (in prosieguo: il «regolamento n. 882/2004»), e «personale addetto ai controlli ufficiali», di cui al punto 2 dell'allegato VI del regolamento n. 882/2004, debbano essere interpretate nel senso che i costi (salariali) che possono essere presi in considerazione nel calcolo delle tasse per i controlli ufficiali possono consistere esclusivamente nei costi (salariali) di veterinari e assistenti ufficiali che eseguono le ispezioni ufficiali, o se detti costi possano comprendere anche i costi (salariali) di personale ausiliario alle dipendenze della Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (Autorità di controllo degli alimenti e dei prodotti; in prosieguo: la «NVWA») o della società a responsabilità limitata Kwaliteitskeuring Dierlijke Sector (Controllo di qualità del settore animale; in prosieguo: il «KDS»).
- 2) Qualora la risposta alla prima questione sia nel senso che le espressioni «personale partecipante ai controlli ufficiali», di cui al punto 1 dell'allegato VI del regolamento n. 882/2004, e «personale addetto ai controlli ufficiali», di cui al punto 2 dell'allegato VI del regolamento n. 882/2004, debbano essere interpretate nel senso che esse comprendono anche i costi (salariali) di personale ausiliario alle dipendenze della «NVWA» o del «KDS», in quali circostanze e entro quali limiti continui a configurarsi, tra i costi sostenuti per questo personale ausiliario e i controlli ufficiali, una relazione tale per cui la tassa per detti costi (salariali) possa ancora essere basata sull'articolo 27, paragrafo 4, e allegato VI, punti 1 e 2, del regolamento n. 882/2004.

- 3) a. Se il disposto dell'articolo 27, paragrafo 4, parte iniziale e lettera a), e dell'allegato VI, punti 1 e 2, del regolamento n. 882/2004 debba essere interpretato nel senso che l'articolo 27, paragrafo 4, e l'allegato VI, punti 1 e 2, di cui sopra, ostano a che ai macelli siano addebitate tasse per controlli ufficiali per unità di un quarto d'ora per i controlli ufficiali richieste da detti macelli ma di fatto non lavorate.
- b. Se la risposta alla questione 3a valga anche per il caso dei veterinari ufficiali interinali, assunti con contratto di somministrazione di lavoro dall'autorità competente, che non ricevono stipendio per le unità di un quarto d'ora richieste dal macello a tale autorità ma in cui di fatto non vengono svolte attività relative ai controlli ufficiali, ove l'importo addebitato al macello per il numero di quarti d'ora richiesti ma non lavorati va a beneficio delle spese generali dell'autorità competente.
- 4) Se il disposto dell'articolo 27, paragrafo 4, parte iniziale e lettera a), e dell'allegato VI, punti 1 e 2, del regolamento n. 882/2004 debba essere interpretato nel senso che il citato articolo 27, paragrafo 4, osta a che ai macelli sia addebitata una tariffa media per le attività relative ai controlli ufficiali svolte da veterinari alle dipendenze della NVWA e da veterinari interinali, assunti con contratto di somministrazione di lavoro (con stipendio inferiore), cosicché ai macelli viene addebitata una tariffa superiore a quella pagata ai veterinari interinali.
- 5) Se il disposto degli articoli 26 e 27, paragrafo 4, parte iniziale e lettera a), e dell'allegato VI, punti 1 e 2, del regolamento n. 882/2004 debba essere interpretato nel senso che nel calcolo delle tasse per i controlli ufficiali possono essere presi in considerazione costi per accumulare un fondo di riserva a favore di una società a responsabilità limitata (il KDS) dalla quale l'autorità competente assume con contratto di somministrazione di lavoro assistenti ufficiali interinali, riserva che in caso di crisi può essere impiegata per il pagamento dello stipendio e dei costi di formazione per il personale effettivamente addetto ai controlli ufficiali nonché per il personale che rende possibile l'esecuzione di detti controlli.
- 6) In caso di risposta affermativa alla [quinta] questione: sino alla concorrenza di quale importo possa essere accumulato detto fondo di riserva e quale durata possa avere il periodo da esso coperto.

(¹) GU 2004, L 165, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Paesi Bassi) il 23 luglio 2018 — Compaxo Vlees Zevenaar BV, Ekro BV, Vion Apeldoorn BV, Vitelco BV / Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

(Causa C-478/18)

(2018/C 373/10)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

College van Beroep voor het Bedrijfsleven

Parti

Ricorrenti: Compaxo Vlees Zevenaar BV, Ekro BV, Vion Apeldoorn BV, Vitelco BV

Resistente: Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Questioni pregiudiziali

- 1) Se le espressioni «personale partecipante ai controlli ufficiali», di cui al punto 1 dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 882/2004 (¹) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (in prosieguo: il «regolamento n. 882/2004») e «personale addetto ai controlli ufficiali», di cui al punto 2 dell'allegato VI del regolamento n. 882/2004, debbano essere interpretate nel senso che i costi (salariali) che possono essere presi in considerazione nel calcolo delle tasse per i controlli ufficiali possono consistere esclusivamente nei costi (salariali) di veterinari e assistenti ufficiali che eseguono le ispezioni ufficiali, o se detti costi possano comprendere anche i costi (salariali) di personale ausiliario, alle dipendenze della Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (Autorità di controllo degli alimenti e dei prodotti; in prosieguo: la «NVWA») o della società a responsabilità limitata Kwaliteitskeuring Dierlijke Sector (Controllo di qualità del settore animale; in prosieguo: il «KDS»).